

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(91) 9 def.

Bruxelles, 5 febbraio 1991

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'applicazione della decisione n. 1/90
del comitato misto CEE-EFTA "transito comune"
del 13 dicembre 1990
recante modifica delle appendici I e II della
convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad
un regime di transito comune

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Oggetto: Applicazione nella Comunità della decisione n. 1/90 del Comitato misto CEE-EFTA/transito comune recante emendamento delle Appendici I e II alla Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime di transito comune.

1. La Convenzione del 20 maggio 1987 riprende, in materia di scambi tra la Comunità e i paesi dell'EFTA e tra questi stessi ultimi, le principali disposizioni della normativa relativa al transito comunitario.
2. Questa normativa è stata di recente modificata o completata per:
 - a) sopprimere, dal 1° luglio 1990, il deposito dell'avviso di passaggio alle frontiere interne della Comunità;
 - b) prevedere, d'intesa con le amministrazioni ferroviarie, e tenuto conto sia dell'evoluzione dei trasporti combinati rotaia-strada che dei condizionamenti della lotta contro le frodi, la responsabilità finanziaria delle predette amministrazioni in talune situazioni proprie di questi tipi di trasporto;
 - c) semplificare talune procedure, a vantaggio degli operatori economici, utilizzando i documenti commerciali per giustificare il carattere comunitario delle merci.

3. Si è ravvisata quindi l'opportunità di apportare alla Convenzione, da una parte, taluni adeguamenti, prettamente formali, resi necessari dagli emendamenti del diritto comunitario connessi con la soppressione degli avvisi di passaggio e, dall'altra, di emendare la Convenzione nel merito, per tener conto delle altre due modifiche del diritto comunitario.
4. Questi sono appunto gli oggetti dell'acclusa decisione 1/90, adottata dal Comitato misto CEE-EFTA-transito comune.
5. Questa decisione sarà resa applicabile nella Comunità da un regolamento del Consiglio la cui proposta è parimenti acclusa.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'applicazione della decisione n. 1/90
del comitato misto CEE-EFTA "transito comune"
del 13 dicembre 1990
recante modifica delle appendici I e II della
convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad
un regime di transito comune

Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in
particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a) della Convenzione
tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica
di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di
Svezia e la Confederazione Svizzera relativa ad un regime di transito
comune (1) conferisce al Comitato misto istituito dalla stessa Convenzione
il potere di adottare, mediante decisione, gli emendamenti alle Appendici
della medesima;

considerando che il Comitato misto ha deciso di modificare le Appendici I
e II della Convenzione in seguito alle modifiche apportate recentemente
alla normativa relativa al transito comunitario, volte a:

- sopprimere l'obbligo di consegnare un avviso di passaggio alle
frontiere interne,

(1) GU n. L 226, del 13.8.1987, pag. 2.

- definire la responsabilità delle aziende ferroviarie in caso di trasporto combinato rotaia-strada,
- semplificare, con l'impiego di documenti commerciali, la prova del carattere comunitario delle merci;

considerando che tale motivazione forma oggetto della decisione n. 1/90 del Comitato misto; che è necessario applicare questa decisione nella Comunità;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La decisione n. 1/90 del Comitato misto CEE-EFTA "transito comune", del 13 dicembre 1990 recante modifica delle appendici I e II della Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime di transito comune, è applicabile nella Comunità.

Il testo della decisione è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente

DECISIONE N. 1/90
DEL COMITATO MISTO CEE-EFTA
"TRANSITO COMUNE"

recante modifica delle appendici I e II
della convenzione del 20 maggio 1987
relativa ad un regime di transito comune

IL COMITATO MISTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime di transito comune, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando che l'appendice I alla convenzione contiene, fra l'altro, talune disposizioni che prevedono l'obbligo del vettore di consegnare un avviso di passaggio ad ogni ufficio di passaggio;

considerando che le disposizioni in vigore nella Comunità economica europea sono state di recente modificate per sopprimere l'obbligo di consegnare un avviso di passaggio alle frontiere interne della Comunità; che occorre pertanto adeguare in tal senso l'appendice I alla Convenzione;

considerando, d'altro canto, che l'appendice II alla Convenzione contiene, fra l'altro, talune disposizioni relative alle procedure di transito comune per i trasporti su rotaia nonché talune disposizioni relative al documento che serve a dimostrare il carattere comunitario delle merci che non circolano vincolate alla procedura T2;

considerando che, visto lo sviluppo dei trasporti combinati rotaia-strada e ai fini di tale sviluppo, si è ravvisata la necessità di prevedere, d'intesa con le amministrazioni ferroviarie la responsabilità di queste ultime in materia di pagamento dei dazi e delle altre imposizioni in talune situazioni inerenti a questi tipi di trasporto;

considerando che, per semplificare le procedure in causa, è parso utile permettere, a determinate condizioni, l'utilizzazione di documenti commerciali per stabilire il carattere comunitario delle merci;

DECIDE:

Articolo 1

L'appendice I alla Convenzione è così modificata:

1. All'articolo 22, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. Il vettore consegna un avviso di passaggio unicamente:

- a) a ciascun ufficio doganale di entrata situato alla frontiera tra due parti contraenti;
- b) a ciascun ufficio doganale di uscita di una parte contraente quando la spedizione lasci il territorio doganale della stessa nel corso di un'operazione di transito attraversando la frontiera tra la parte contraente medesima ed un paese terzo;
- c) a ciascun ufficio doganale di entrata di una parte contraente quando le merci abbiano attraversato il territorio di un paese terzo.

Il modello dell'avviso di passaggio è contenuto nell'appendice II".

2. All'articolo 22, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

"3. Quando il trasporto viene effettuato attraverso un ufficio di passaggio diverso da quello indicato nel documento T1, in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2, l'ufficio di passaggio effettivo trasmette immediatamente l'avviso di passaggio all'ufficio indicato in tale documento.

Tuttavia, quando nel quadro di un'operazione di transito comunitario tra due Stati membri della Comunità l'ufficio di passaggio effettivo è situato in un paese EFTA, l'avviso di passaggio è conservato da quest'ultimo ufficio di passaggio".

3. All'articolo 36, paragrafo 2, il testo della lettera d) è sostituito dal testo seguente:

"d) se la spedizione non è stata ripresentata all'ufficio di destinazione: nell'ultima parte contraente sul cui territorio è stata accertata, in base agli avvisi di passaggio, l'entrata del mezzo di trasporto o delle merci;"

4. All'articolo 36, dopo il paragrafo 2 è aggiunta la seguente frase:

"3. (nel presente articolo non figura alcun paragrafo 3)".

5. All'articolo 42 il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

"3. Le scritture tenute dalle amministrazioni ferroviarie sostituiscono l'avviso di passaggio, quando questo debba ancora essere consegnato in forza dell'articolo 22, paragrafo 1.

Articolo 2

L'appendice II alla convenzione è così modificata:

1. All'articolo 1, paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal testo seguente :

"Fatte salve le disposizioni dall'articolo 96 bis, il documento che serve a comprovare il carattere comunitario delle merci - denominato "documento T2L" - è redatto su un formulario conforme all'esemplare n. 4 del modello di formulario contenuto nell'allegato I dell'appendice III o all'esemplare n. 4/5 del modello di formulario contenuto nell'allegato II della stessa appendice III.

2. Dopo l'articolo 11 è aggiunto il testo seguente:

"Articolo 11 bis

(Nella presente appendice non figura l'articolo 11 bis).

Prova della regolarità delle operazioni

Articolo 11 ter

Nei casi previsti all'articolo 36 paragrafo 2 lettera d) dell'appendice I, la prova della regolarità dell'operazione di transito è fornita in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti :

- a) mediante la produzione di un documento certificato dalle autorità doganali, attestante che le merci in questione sono state presentate all'ufficio di destinazione ovvero, nei casi in cui si applichi l'articolo 71, ad un destinatario autorizzato; questo documento deve contenere gli elementi di identificazione di tali merci ; oppure

b) mediante la produzione di un documento doganale di immissione in consumo rilasciato in un paese terzo, o della relativa copia o fotocopia; detta copia o fotocopia deve essere certificata conforme dall'organismo che ha visto il documento originale o dai servizi ufficiali del paese terzo interessato, o dai servizi ufficiali di una delle parti contraenti; questo documento deve contenere gli elementi di identificazione delle merci in questione."

3) Dopo l'articolo 61 sono aggiunti il sottotitolo e l'articolo 61 bis seguenti :

Trasporto combinato rotaia-strada

Articolo 61 bis

Quando le merci trasportate con il sistema rotaia-strada con uno o più documenti di transito comunitario/transito comune sono accettate dall'amministrazione ferroviaria in un terminale ed inoltrate per ferrovia, l'amministrazione ferroviaria si assume la responsabilità del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni in caso d'infrazioni o d'irregolarità commesse durante il trasporto ferroviario, qualora non vi sia alcuna garanzia valida nel paese in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa o si reputa sia stata commessa, ed in quanto non sia possibile riscuotere tali importi dall'obbligato principale.

4. Dopo l'articolo 96, è aggiunto il capitolo III composto dagli articoli 96 bis e 96 ter seguenti :

Capitolo III : Utilizzazione di un documento diverso dal documento T2L

Articolo 96 bis

1. Fatto salvi le disposizioni dell'articolo 82, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 83, la prova del carattere comunitario della merce è fornita, nei modi indicati nel presente articolo, presentando una fattura o un documento di trasporto.

2. La fattura o il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 deve indicare, almeno, il nome e l'indirizzo completo dello speditore/esportatore o del dichiarante se quest'ultimo non è lo speditore/esportatore, il numero, la natura, i marchi e numeri dei colli, la designazione delle merci, la massa lorda in chilogrammi, ed eventualmente, i numeri dei contenitori.

Il dichiarante deve apporre, in modo visibile, sulla fattura o sul documento di trasporto di cui sopra, la sigla T2L seguita dalla firma.

3. Nel caso in cui l'interessato desideri beneficiare delle disposizioni del presente articolo, la fattura o il documento di trasporto debitamente completato e firmato dall'interessato stesso è visto, a richiesta di questi, dall'autorità doganale del paese di partenza. Il visto deve recare le diciture di cui all'articolo 84, paragrafo 2, lettera a).
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nei casi in cui la fattura o il documento di trasporto riguardi unicamente merci comunitarie.
5. Per l'applicazione della presente convenzione, la fattura o il documento di trasporto rispondente alle condizioni ed alle formalità di cui ai paragrafi da 2 a 4 equivale al documento T2L.
6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4, della Convenzione, l'ufficio doganale di un paese EFTA sul cui territorio sono entrate merci scortate da una fattura o da un documento di trasporto equivalente al documento T2L può allegare al documento T2 o T2L che rilascia per le merci stesse una copia o una fotocopia certificata conforme della fattura o del documento di trasporto.

Articolo 96 ter

Per quanto riguarda lo spedite autorizzato di cui all'articolo 89, le disposizioni del capitolo II si applicano per quanto di ragione alla fattura o al documento di trasporto utilizzato come prova del carattere comunitario delle merci, a norma dell'articolo 96bis, paragrafi 1, 2 e 4.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° marzo 1991.

Fatto a Bruxelles, il 13 Dicembre 1990

Per il Comitato misto

Il Presidente

COM(91) 9 def.

DOCUMENTI**IT****02**

N. di catalogo : CB-CO-91-026-IT-C
ISBN 92-77-69082-8

PREZZO DI VENDITA	fino a 30 pagine: 3,50 ECU	ogni 10 pagine in più: 1,25 ECU
--------------------------	-----------------------------------	--

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo